



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**  
*11/71/CU17/C1*

**SCHEMA DI D.P.C.M. RECANTE “ESERCIZIO IN FORMA OBBLIGATORIAMENTE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 5000 ABITANTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 14 COMMA 31 DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010 N. 78, CONVERTITO NELLA LEGGE 30 LUGLIO 2010 N. 122”**

*Punto 17) Odg Conferenza Unificata*

Le Regioni, in relazione allo schema di D.p.c.m. in oggetto, in più occasioni e da ultimo nella seduta della Conferenza Unificata del 3 marzo 2011 avevano richiesto che si instaurasse sulle tematiche del Decreto Legge 78 ed in particolare in relazione alle norme che prevedono l’obbligo per i Comuni di esercitare obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione, un confronto ai fini di una verifica complessiva anche per le necessarie connessioni con la Legge 42 del 2009 e i decreti legislativi attuativi ed in particolare per quello relativo al federalismo municipale. Per questo, era stato richiesto un formale passaggio dello schema di D.p.c.m. attuativo dell’articolo 14, comma 31, del D.L. 78 del 2010 in sede di Conferenza Unificata.

Nel prendere atto della decisione del Governo di rendere esclusivamente una informativa sul provvedimento, che proprio per la complessità dei temi trattati avrebbe richiesto un confronto tecnico di tutti i livelli istituzionali per dirimere le numerose questioni a livello interpretativo, le Regioni ribadiscono la richiesta di istituire in tempi brevi – considerati anche i termini previsti dal provvedimento - il Tavolo di confronto e nel merito formulano le seguenti osservazioni:

1. in relazione al dato demografico per l’attuazione dell’articolo 2 dello schema di d.p.c.m. occorre chiarire quale sia il dato da prendere in considerazione. Sarebbe utile individuarlo tra quello dell’ultimo censimento o il più aggiornato riferimento Istat;
2. sempre in relazione all’articolo 2, comma 1, si suggerisce l’opportunità di integrare il criterio del quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo con la previsione di considerare comunque conseguita l’adeguatezza nel caso in cui sia raggiunta la soglia dei 3000 o 5000 abitanti, ai sensi del comma 28 dell’articolo 14 del D.L. 78 a prescindere dal numero dei comuni associati;
3. è necessario affrontare il caso in cui un comune obbligato non sia in grado di adempiere alle disposizioni della Legge per mancanza di comuni limitrofi anch’essi obbligati. Per questa particolare casistica, non regolata dal D.p.c.m. ma non infrequente nella pratica, occorre chiarire quali misure dovranno essere adottate e quali conseguenze ricadranno sul Comune.

Roma, 7 luglio 2011